

Pubblicato il 10/04/2020

**N. 02356/2020REG.PROV.COLL.**  
**N. 03932/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3932 del 2019,  
proposto da

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*contro*

Consorzio Stabile 'Albero della Vita' Consorzio di Cooperative Sociali Onlus,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

Società Cooperativa Sociale il Quadrifoglio, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Cooperativa Sociale La Rinascita, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Perna, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), 4 aprile 2019, n. 1880, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile 'Albero della Vita' Consorzio di Cooperative Sociali Onlus e della Cooperativa Sociale La Rinascita;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Aldo Starace, Luca Tozzi e Daniele Perna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Il Comune di Pozzuoli (di seguito *“il Comune”*), in qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 12 costituito con i Comuni di Bacoli e Monte di Procida, bandiva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del *“Servizio di sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale per la presa in carico delle famiglie beneficiarie del REI- Azione A Codice A.1.a- e la costituzione di un Info Point SLA/REI- Codice A.2.a- Fondi PON Inclusione FSE 2014-2020- Convenzione di sovvenzione AV3-2016-CAM\_24”*.

1.1. Per quanto rileva, l'art. 4 del Disciplinare di gara prevedeva che *“L'importo del servizio a base di gara, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, è di € 355.695,08 per il personale, € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, ed € 35.844,26 per gli oneri di gestione, per un totale a base di gara di € 392.593,34 oltre IVA, se e nella misura dovuta”*.

1.2. Il Disciplinare di gara stabiliva, altresì, l'attribuzione di massimo 70 punti per l'offerta tecnica e che l'offerta economica fosse valutata applicando la seguente formula: *“prezzo più basso offerto sull'importo a base di gara (IVA esclusa):*

*massimo 30 punti attribuiti secondo la seguente formula: punteggio offerta in esame = prezzo più basso  $\times$  30 / prezzo offerto in esame*” (art. 5 del Disciplinare).

1.3. All’esito delle operazioni di gara e valutate le offerte presentate dalle partecipanti, risultava prima classificata (con punti 84,84) la Cooperativa Sociale La Rinascita (di seguito “*Cooperativa La Rinascita*”), alla quale, con determinazione dirigenziale n. 6022 del 5 marzo 2019, la procedura era aggiudicata.

1.4. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania il Consorzio Stabile Albero della Vita Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS (d’ora in avanti “*Consorzio Albero della Vita*”), operante nel settore della prestazione di servizi assistenziali, che aveva partecipato alla gara in qualità di mandatario della costituenda A.T.I. con la società ECO cooperativa sociale, classificandosi al quarto posto in graduatoria (con 79 punti), ed aveva già rappresentato al Comune, senza esito, che la classifica provvisoria era conseguenza dell’erronea applicazione della formula di calcolo dei punteggi relativi alle offerte economiche, impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli atti indittivi della procedura (bando di gara, disciplinare e capitolato speciale di appalto), ove interpretati e interpretabili come fatto dalla stazione appaltante, con particolare riferimento all’art. 5 del disciplinare, nonché tutti gli atti presupposti.

1.5. Il Consorzio ricorrente assumeva, infatti, che dell’intero importo a base d’asta (di € 392.539,34) la parte pari ad euro 356.695,08 non era ribassabile, pena l’esclusione, costituendo un valore riferito a costi, incomprimibili, del personale e degli oneri di sicurezza: il ribasso sarebbe stato perciò ammesso per la sola parte di € 35.844,26 e riferito unicamente all’importo relativo agli oneri di gestione, sul quale difatti la ricorrente aveva proposto il ribasso offerto. Sennonché, proponendo un ribasso del 97 per cento sulla sola voce comprimibile dell’offerta (per euro 35.844,26), il Consorzio Albero della Vita aveva ottenuto trenta punti, mentre l’aggiudicataria La Rinascita, con un ribasso soltanto del 5,5 per cento (riferito tuttavia all’intero importo a base

d'asta, comprensivo anche delle voci non comprimibili), ne aveva ottenuti 27,48. Nonostante l'assoluta differenza nel ribasso proposto, l'offerta economica della ricorrente e dell'aggiudicataria avevano così ottenuto pressoché la stessa valutazione, in quanto l'applicazione della formula matematica da parte della stazione appaltante aveva prodotto un risultato che non rispecchiava il reale valore delle offerte presentate.

1.6. Per la ricorrente, infatti, tale esigua differenza di punteggio, pur a fronte di un ribasso estremamente variegato offerto dalle due concorrenti, conseguiva al fatto che la stazione appaltante, nell'interpretare la *lex specialis* di gara e la formula per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, aveva ritenuto che nel "*prezzo dell'offerta*" (come nel "*prezzo più basso*") da usare nella formula occorresse includere anche i costi incomprimibili (ossia i 355.695,08 per il personale e i 1000,00 euro per gli oneri di sicurezza). In tal modo, tuttavia, anche un'offerta con il ribasso massimo del 100 per cento (e dunque pari nel suo complesso a 356.965,08) avrebbe ottenuto un punteggio pari a 30 punti; laddove un'offerta con un ribasso pari soltanto allo 0,1 per cento (e dunque pari nel suo complesso ad euro 392,146,46) avrebbe comunque conseguito ben 27,37 punti.

1.7. In sintesi, la ricorrente lamentava, dunque, l'illegittimità della formula matematica di cui all'art. 5 del disciplinare di gara, asserendo che le concrete modalità con cui essa era stata interpretata ed applicata ad opera della stazione appaltante (nella parte in cui aveva considerato, come dividendo e divisore, il valore dell'offerta economica al loro del costo del lavoro che, per la stessa *lex specialis* di gara, era "*un valore fisso, inderogabile e non soggetto a ribasso*") avrebbero comportato effetti abnormi, illogici e irragionevoli, privando sostanzialmente la gara in oggetto di un vero confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte.

1.8. Anche a voler poi ricomprendere base di calcolo i costi non ribassabili per espressa prescrizione della *lex specialis*, la stazione appaltante avrebbe

dovuto, sempre secondo il Consorzio ricorrente, utilizzare ai fini del calcolo i valori dei ribassi percentuali, in luogo degli importi monetari.

1.9. Il Consorzio Albero della Vita domandava, quindi, all'adito Tribunale amministrativo, in principalità, di accertare l'erronea applicazione della formula relativa all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche, con il conseguente annullamento dell'aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato nelle more del giudizio; e, in via gradata, di annullare l'intera procedura di gara per l'illegittimità della detta formula e delle modalità con cui era stata applicata dal Comune.

2. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza del Comune di Pozzuoli, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, condividendo la tesi del Consorzio ricorrente secondo cui nella gara oggetto del giudizio era stato completamente pretermesso il confronto tra le offerte economiche presentate dalle concorrenti, non essendo possibile, sul piano matematico e a prescindere dall'utilizzo di tutto il differenziale potenziale del ribasso percentuale (anzi pur a fronte di un ribasso del tutto irrisorio), che un'offerta ottenesse meno di 27,37 punti su 30.

2.1. Pertanto, la sentenza di primo grado, richiamando l'orientamento della giurisprudenza (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) secondo cui nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta, ha annullato l'intera gara per la ritenuta assorbente illegittimità della formula di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

3. Contro la sentenza di primo grado il Comune ha proposto appello, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1) *Error in iudicando. Violazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento,*

*per illogicità manifesta e per istruttoria carente; 2) Error in iudicando. Violazione degli artt. 35 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento, per illogicità ed irragionevolezza”.*

3.1. Si è costituita la Cooperativa La Rinascita, aderendo alle tesi sostenute nell'appello del Comune secondo cui anche formule che non determinino eccessive differenziazioni nell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica ben possono essere legittime e rispondere a criteri di logica e ragionevolezza (specie quando l'attribuzione dell'intero differenziale di punteggio porterebbe, come nella fattispecie in esame, all'ingiusta valorizzazione di una componente economica dell'offerta che rappresenta soltanto una percentuale irrisoria del valore totale dell'appalto) e insistendo perciò per l'accoglimento del gravame per la sua fondatezza.

3.2. Si è costituito in resistenza il Consorzio Albero della Vita, sostenendo l'infondatezza dell'appello e domandandone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

3.3. Con ordinanza collegiale n. 3316 del 28 giugno 2019 è stata accolta la domanda cautelare del Comune, ritenendo che, sebbene la questione sottesa all'appello (concernente le modalità di applicazione della formula di cui all'art. 5 del disciplinare) implicasse l'approfondimento proprio del merito, l'invocata misura di sospensione di esecutività della sentenza appellata appariva sorretta, nella comparazione dei contrapposti interessi, dal pregiudizio grave e irreparabile, connesso allo svolgimento del servizio in corso.

3.4. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

4. Con l'appello proposto il Comune di Pozzuoli contesta le statuizioni della sentenza in epigrafe di annullamento della procedura di gara per cui è causa per la ritenuta illegittimità della formula matematica di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte economiche prevista dall'art. 5 del disciplinare.

5. In particolare, con il primo motivo di gravame, il Comune appellante assume che la sentenza impugnata avrebbe, con motivazione perplessa, erronea e intrinsecamente contraddittoria, ritenuto che la formula prescelta dalla stazione appaltante non sarebbe chiarissima, tanto da poter ingenerare il dubbio che per “*prezzo dell’offerta*” debba intendersi solo la parte comprimibile dell’offerta (ossia soltanto i 35.000,00 euro circa) e non l’intero ammontare che include anche i costi non comprimibili per il personale e per gli oneri di sicurezza, poiché solo applicando tale criterio nella formula si riuscirebbe ad utilizzare l’intero *range* di punti previsto.

5.1. Per il Comune, invece, nulla potrebbe indurre ad una siffatta conclusione, ovvero a dubitare che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, il termine “*prezzo*” si riferisse al corrispettivo offerto dai concorrenti nel suo complesso, risultante dalla somma della componente ribassabile dell’importo a base di gara (relativa agli oneri di gestione) e delle voci fisse e incomprimibili, inerenti al costo del personale e ad oneri di sicurezza; né potrebbero trarsi elementi per contestare o mettere in dubbio la chiarezza della clausola in questione (come invece avrebbe, a suo avviso, fatto la sentenza appellata) dall’oggetto delle domande formulate dalla ricorrente in primo grado (volte ad ottenere l’aggiudicazione e, solo in subordine, l’annullamento della gara).

5.2. Insomma, secondo il Comune appellante la *lex specialis* di gara era inequivoca nel prescrivere ai concorrenti di offrire un prezzo complessivo per l’espletamento del servizio che andava necessariamente comparato al prezzo complessivo a base d’asta, a nulla rilevando che fosse soggetta al ribasso la sola componente del prezzo relativa agli oneri di gestione.

5.3. A tale riguardo, evidenzia il Comune come, applicando i criteri richiamati alla fattispecie concreta, avendo l’aggiudicataria indicato il prezzo offerto in euro 390.510,42 e il Consorzio ricorrente in euro 357.770,41, i ribassi offerti rispetto al prezzo totale a base d’asta (di euro 392,539, 34) ammontavano rispettivamente allo 0,55 per cento, per la prima, e all’8,86 per cento per il

secondo: a ciò conseguendo che, con una differenza tra i due ribassi pari all'8,31 per cento, sarebbe stata proporzionata la differenza di 2,52 punti tra i punteggi attribuiti alle due offerte economiche.

6. Con il secondo motivo di appello, il Comune censura la sentenza nei capi in cui ha ritenuto illegittima la formula di attribuzione dei punteggi, ritenendo che l'opzione interpretativa della stazione appaltante e le concrete modalità di applicazione della formula, non consentendo alla Commissione di utilizzare tutto il *range* dei punti previsti dalla legge di gara, comportava uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta.

6.1. Secondo la prospettazione del Comune appellante, le statuizioni impugnate si conformerebbero, infatti, ad un orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081) superato da altre successive sentenze, anche di questa Sezione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185), che, escludendo profili di irragionevolezza in relazione a formule del tutto analoghe a quella qui utilizzata, hanno affermato che le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica.

7. L'appello è infondato.

7.1. Le argomentazioni prospettate dal Comune appellante non sono meritevoli di favorevole considerazione, non essendo idonee a sovvertire le condivisibili e ragionevoli conclusioni della sentenza appellata.

7.2. Come esposto in fatto, l'importo del servizio posto a base di gara era pari ad euro 392,539, 34 (oltre IVA), così ripartito: 1) euro 355.695,08 per il personale ed euro 1.000 per gli oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso; 2) euro 35.844,26 per gli oneri di gestione (unica voce soggetta a ribasso).

7.3. Tanto premesso, non meritano censura le statuizioni di prime cure nella parte in cui hanno rilevato come la trascurabile differenza di punteggio (a fronte di un ribasso estremamente variegato: del 97 per cento sulla voce



comprimibile dell'offerta per il Consorzio ricorrente; del 5,5 per cento sulla stessa voce, per l'aggiudicataria), fosse correlata all'opzione interpretativa della stazione appaltante secondo cui nel "*prezzo dell'offerta*" da usare nella formula occorreva includere anche i costi fissi e non comprimibili del personale e degli oneri di sicurezza.

7.4. Di conseguenza, bene la sentenza appellata ha ritenuto illegittima la formula matematica prescelta dalla *lex specialis* di gara per l'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche, che è stata interpretata e applicata dalla stazione appaltante nel senso di ricomprendere nel valore dell'offerta economica su cui calcolare il ribasso anche il costo del lavoro, non ribassabile per espressa prescrizione della legge di gara, anziché parametrarlo ai soli costi di gestione.

7.5. Non ha base, dunque, l'assunto del Comune appellante secondo cui nulla poteva indurre a dubitare della scarsa chiarezza nella formulazione della clausola della legge di gara.

A ragione, infatti, il primo giudice ha ritenuto che la formula prescelta per attribuire il punteggio alla offerta economica non fosse chiarissima, potendo dubitarsi se per "*prezzo dell'offerta*" dovesse intendersi la sola parte comprimibile (sì che il ribasso, fino al 100 per cento, doveva essere applicato sui soli costi di gestione), e non l'intero ammontare, comprensivo anche dei costi fissi e non ribassabili.

7.6. Parimenti, risultano corrette e non meritano le critiche che le sono rivolte le statuizioni della sentenza appellata che, muovendo dalle premesse anzidette, hanno evidenziato gli esiti illogici e non ragionevoli cui condurrebbe la scelta interpretativa operata dalla stazione appaltante.

Una siffatta opzione, considerando nel valore dell'offerta economica su cui calcolare il ribasso anche i detti costi non comprimibili, ha, infatti, portato ad attribuire ben 27,48 punti all'offerta aggiudicataria (sebbene con un ribasso complessivo pari a poco più del 5,5 per cento) e a riconoscere, per converso, all'offerta del Consorzio ricorrente 30 punti a fronte, però, di un ribasso, assai

più consistente, del 97 per cento, realizzando così il censurato “*svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta*”.

7.6.1. Bene la sentenza appellata ha, dunque, ritenuto che la formula prescelta dalla stazione appaltante avesse sostanzialmente annullato il confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte e che non potesse perciò neppure condividersi la tesi prospettata dal Comune circa l’asserita preferenza accordata agli elementi qualitativi dell’offerta rispetto ai profili economici: se così fosse stato, infatti, sarebbe stato illogico prevedere l’attribuzione di un massimo di trenta punti alle offerte economiche e, nel contempo, circoscriverne in modo così consistente il peso percentuale nella valutazione complessiva dell’offerta totale (nella misura in cui, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il *range* di punti attribuibili alle offerte economiche era limitato a soli 3 punti).

7.7. Anche poi a volerne seguire il ragionamento, non può condividersi la tesi del Comune appellante secondo cui lo scarto dei punteggi ottenuto tra le due concorrenti (pari a 2,52, punti) rispetterebbe i parametri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza.

Vero è il contrario, come nitidamente evidenziato dall’esempio numerico fornito dal Consorzio appellato (e riportato in sentenza): invero, un’offerta con il ribasso massimo (del 100 per cento) sui costi di gestione (e dunque pari nel suo complesso ad € 356.965,08) otterrebbe un punteggio pari a 30 punti, mentre un ribasso irrisorio pari solo allo 0,1 per cento (pari nel suo complesso ad € 392.146,46) assicurerebbe all’offerta economica ben 27,37 punti sui 30 attribuibili.

7.8. Le considerazioni che precedono avvalorano, dunque, la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata sul fatto che nella procedura di gara in esame è stato completamente annullato il confronto concorrenziale tra le offerte economiche: la formula matematica applicata non rispecchiava infatti il reale valore delle offerte economiche presentate in quanto il punteggio ad esso attribuibile era commisurato non all’intero *range* dei punti

messi in palio, ma soltanto a 3 punti (non essendo possibile, pur con il minimo ed irrisorio ribasso su indicato, ottenere meno di 27,37 punti). Ne viene che l'assegnazione in concreto di pochi punti (solo tre) rispetto ai 30 formalmente previsti per l'offerta economica, in uno all'impossibilità di utilizzare l'intero differenziale potenziale in termini di punteggio per tale offerta (per avere la stazione appaltante, nell'applicare la formula matematica prescelta, o messo di porre a base di raffronto i ribassi percentuali sulle componenti comprimibili della base d'asta), hanno snaturato nella gara in oggetto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa stabilito dalla legge di gara, determinando una significativa svalutazione dell'incidenza dell'elemento prezzo. A significative differenze dei prezzi offerti corrispondeva, infatti, un ristretto ed esiguo differenziale di punteggio per tale componente.

7.9. Sulla base di tali corrette motivazioni, la sentenza appellata si è coerentemente conformata al costante orientamento della giurisprudenza (di cui a Cons. di Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui *“nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta”*.

Ed invero, formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l'effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l'effetto di alterare il peso della componente prezzo nell'ambito dell'equilibrio complessivo con la componente tecnica: ciò infatti costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica.

7.9.1. La stessa giurisprudenza citata dall'appellante (di cui a Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2185) non smentisce, ma conferma i principi richiamati dalla sentenza appellata: nella decisione richiamata dalla difesa del Comune (riferibile ad una ben diversa fattispecie nella quale l'appellante pretendeva di assegnare *“il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso”*; sì che l'adesione a tale auspicato criterio, pur *“in sé idoneo ad attribuire, sempre e comunque l'intero range del punteggio a disposizione per la componente economica”*, avrebbe determinato l'effetto, anch'esso opinabile, di produrre ingiustificate ed estreme valorizzazioni delle offerte economiche, pur a fronte di differenziazioni esigue dei ribassi percentuali) si era, infatti, ritenuta non illegittima la formula in concreto utilizzata dalla stazione appaltante sulla base del decisivo rilievo per cui essa, benché finisse per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantiva pur sempre *“un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l'entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio”*.

7.9.2. Tale collegamento, per quanto finora detto, non è stato invece assicurato né è in concreto rinvenibile nella fattispecie in esame ove, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la formula matematica applicata dalla stazione appaltante non ha consentito nell'ambito della procedura in oggetto di realizzare un giusto bilanciamento tra elementi tecnici e qualitativi ed elementi economici (come previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016), privando sostanzialmente la gara di un reale confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate.

8. In conclusione, l'appello del Comune va respinto.

9. Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità e parziale novità delle questioni trattate, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Angela Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO